

Comune di



CHIUSA DI SAN MICHELE

Città Metropolitana di Torino

Piazza Bauchiero Bruno n. 2 - 10050 Chiusa di San Michele (To) Tel. 011/964.31.40-

Fax 011/964.44.57 P. IVA 01734110016

<http://www.comune.chiusadisanimichele.to.it>

Email: protocollo@comune.chiusadisanimichele.to.it

PEC: protocollo.chiusa.san.michele@cert.ruparpiemonte.it

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA "PRIMAVERA" E LOCALI ANNESSI, SITI IN LOCALITÀ' VERNETTI, DISTINTO A CATASTO TERRENI AL FOGLIO 2 MAPP. 68

PERIODO 2020/2025

L'anno 2020 addì 19 del mese di febbraio con la presente scrittura privata

l'Amministrazione Comunale di Chiusa di san Michele P. IVA n. 01734110016

rappresentata da GIUGLARDO Laura, nata a Condove (TO) il 07-07-1963, in qualità di Responsabile dell'area Amministrativa Finanziaria, la quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 13-02-2020, interviene e

stipula in nome e nell'interesse del Comune di Chiusa di san Michele, nel prosieguo
COMUNE;

e

il signor CAMPANA Enrico, cod. fiscale CMP NRC 63R13 F839V residente a Rosta (TO) Via Stazione n.87 a nome e per conto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Lago Primavera" cod. fisc. 95626680011 sede Loc. Verneti Chiusa di San Michele;

stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto.

Forma oggetto del presente contratto la concessione dell'impianto sportivo del laghetto di pesca sportiva di proprietà comunale, sito in località Verneti e relativa gestione dei servizi, costituito da un laghetto artificiale per la pesca sportiva e da una tettoia aperta.

Art. 2 - Finalità.

La concessione deve assicurare il funzionamento della struttura alle condizioni del presente contratto con la finalità di diffondere la pratica sportiva della pesca nel territorio, anche promuovendo attività e manifestazioni.

Art. 3 - Descrizione dell'impianto

L'impianto sportivo si estende su un'area di circa 5.289 mq. e comprende:

- un laghetto artificiale per la pesca sportiva;
- una tettoia
- area verde annessa.

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e perfettamente noto alla Concessionaria.

La Concessionaria accetta la gestione del laghetto di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione.

Art. 4 - Durata.

La concessione avrà durata di 5 (cinque) anni a partire dal 15 Febbraio 2020.

E' prevista la possibilità del rinnovo per analogo periodo, con esplicito accordo tra le parti, verificato il rispetto degli impegni previsti dalla convenzione.

Art 5 - Canone annuo.

Il canone annuo di concessione per tutta la durata della stessa è stabilito in €. 50,00 (Euro cinquanta) e sarà versato con cadenza annuale anticipata a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione.

L'importo del canone è soggetto a revisione, a partire dal 3° anno di gestione. Detta revisione sarà percentualmente pari all'incremento dei prezzi secondo i dati forniti dall'ISTAT per i canoni di locazione.

Il pagamento che la Concessionaria effettuerà oltre il termine previsto per ogni singola rata, comporterà l'applicazione, a carico della medesima, degli interessi legali maturati fino alla data dell'avvenuto pagamento. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista per ogni singola rata, il mancato pagamento del corrispondente canone, comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 6 - Modalità e criteri di utilizzo

La Concessionaria si impegna ad utilizzare ed a far utilizzare l'impianto in modo corretto osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti e le norme di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto. La fruizione dell'area dovrà essere liberamente aperta ai soci, secondo le modalità definite dal gestore.

La Concessionaria dovrà far pervenire al Comune il regolamento di utilizzo dell'area che dovrà essere condiviso con l'Amministrazione Comunale.

Il regolamento dovrà essere affisso in modo continuativo in luogo accessibile a tutti.

La gestione del laghetto di pesca sportiva deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- almeno una volta all'anno, dovranno essere fatti campionamenti al fine di verificare le caratteristiche chimico fisiche delle acque del bacino (quali: PH, misurazione dell'ossigeno disciolto, del BOD5, dei nitriti e ammoniaca, ecc.);
- dovrà essere tenuto sempre aggiornato il registro di carico e scarico delle specie ittiche, con le indicazioni previste dall'art. 9 del D. L.gs. 148/2008;
- le morie di pesci o il riscontro di patologie dei medesimi dovranno essere immediatamente comunicato al Servizio Veterinario dell'ASL TO3 di Rivoli e dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Orari di apertura

Nell'obiettivo di garantire la una ampia fruibilità della struttura il concessionario definirà il programma dei periodi e orari di apertura giornalieri della struttura comunicandoli all'amministrazione comunale.

Eventuali chiusure non programmate dovranno essere comunicate all'amministrazione comunale.

Gli orari di servizio dovranno essere esposti su un pannello chiaramente leggibile all'ingresso dell'impianto sportivo.

Art. 8 - Usi pubblico, sociale ed agevolati dell'impianto

a) La Concessionaria conviene con il Comune di Chiusa di Chiusa di San Michele che l'impianto deve mantenere una funzione di utilizzo pubblico a tutti gli effetti, ovvero non deve caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore, ma operare in modo che il Centro sia realmente aperto alle comunità.

A tale proposito la Concessionaria, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, è tenuta a produrre all'Amministrazione Comunale una relazione riepilogativa delle iniziative effettuate o concesse.

La Concessionaria dovrà assicurare l'utilizzo gratuito dell'impianto all'Amministrazione Comunale per manifestazioni/attività organizzate direttamente dal Comune o da istituzioni scolastiche con il patrocinio dello

stesso Comune, a livello sia sportivo sia ricreativo, per un numero massimo di 5 gg annui anche consecutivi, con date da concordarsi in modo da non interferire con le attività programmate; la richiesta di utilizzo dovrà pervenire con un preavviso di 15 giorni. La riserva di spazi si intende del tutto gratuita restando tutti gli ordinari servizi, pulizia compresa, a carico della Concessionaria.

La concessione della giornata gratuita a beneficiari non comprende l'onere del ripopolamento e quello manutentivo della fauna ittica, che sarà anticipatamente concordato per ogni giornata di utilizzo. Eventuali servizi speciali, a richiesta, saranno quotati a parte dal Concessionario.

Gli utilizzatori saranno responsabili di ogni danno eventualmente causato durante l'uso dell'impianto e ne rifonderanno le relative spese.

Art. 9 - Immodificabilità della destinazione

L'area e i manufatti devono mantenere per tutta la durata della convenzione la destinazione prevista.

E' fatto divieto procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli immobili, senza consenso scritto del Comune, così come è vietato il cambio di destinazione sotto pena di risarcimento dei danni.

In ogni caso, alla fine della convenzione, il Comune avrà diritto di pretendere la messa in ripristino a spese della concessionaria, oppure di ritenere le nuove opere senza alcun compenso.

La messa in ripristino potrà essere richiesta anche nel corso della convenzione, qualora le modificazioni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza il predetto consenso scritto.

Art. 10 - Tariffe

Spettano alla concessionaria i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'accesso e l'uso dell'impianto sportivo. Per accedere ai servizi l'utente, singolo o associato dovrà essere munito di apposito biglietto e/o, abbonamento, tessera, ecc., rilasciati dalla Concessionaria.

Art. 11 - Oneri a carico della concessionaria

Alla Concessionaria competono, dalla data di **decorrenza e per** tutta la durata della convenzione, tutti gli oneri derivanti da:

- a) custodia, vigilanza, pulizia e funzionamento dell'impianto e relativi locali annessi, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la Concessionaria e i suoi collaboratori;
- b) cura del decoro dell'impianto e delle strutture, compresa l'area prospiciente all'accesso (aree di parcheggio e di manovra nelle adiacenze), mediante rimozione di ogni rifiuto, diserbo ove necessario ed eventuale sgombero della neve;
- c) eventuali allacciamenti delle utenze e consumi di energia elettrica, combustibili, acqua,
- d) manutenzione ordinaria delle strutture, del laghetto e delle sue sponde e dell'area a verde con taglio dell'erba e raccolta foglie quando necessita con trasporto delle risulte in aree di smaltimento;
- e) rimozione degli eventuali depositi fangosi posti sul fondale del laghetto;
- f) sorveglianza e cura del livello dell'acqua e della sua qualità;
- g) ripopolamento e mantenimento della fauna ittica;
- i) effettuazione, almeno una volta l'anno, di campionamenti al fine di verificare le caratteristiche chimico-fisiche delle acque del bacino;
- l) tenuta del registro di carico e scarico delle specie ittiche;
- m) servizio di sorveglianza su tutta l'area in concessione in occasione di manifestazioni;

Art. 12 - Obblighi della Concessionaria

La Concessionaria si impegna e si obbliga a:

- a) gestire l'impianto secondo quanto stabilito nel presente atto;
- b) mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della convenzione nella sua completa funzionalità;
- c) garantire la corretta e puntuale gestione degli impianti, ivi compresa l'organizzazione dell'attività sportiva e ricreativa e dei servizi connessi accessori e complementari.

- d) presentare ogni anno il conto consuntivo di gestione, e un programma di massima di utilizzo dell'impianto;
- e) garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione dell'impianto non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai residenti nelle aree limitrofe;
- i) garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori,
- j) munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi previsti dalla legge e dai regolamenti. Tali autorizzazioni dovranno essere richieste autonomamente ed intestate al legale rappresentante della concessionaria. La Concessionaria sarà responsabile dell'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia igiene, sanità, sorveglianza e funzionamento degli impianti;
- i) assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi di assicurazione per la responsabilità civile;

Art. 13 - Oneri a carico del Comune

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto. Gli interventi saranno concordati tra le parti, al fine di per limitare i disagi derivanti dall'eventuale interruzione delle attività.

Art. 14 - Interventi di manutenzione urgenti

Gli eventuali interventi indifferibili ed urgenti di sistemazione dell'impianto, di natura straordinaria, potranno essere eseguiti dal concessionario previa autorizzazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con modalità di ripartizione dei costi concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Opere in genere, di miglioria e/o di modifica della struttura

Qualsiasi innovazione, modifica, miglioria o addizione la Concessionaria volesse apportare all'impianto e sui locali annessi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, prima della sua attuazione, concordando con la stessa modalità e oneri di realizzazione.

Art. 16 - Personale addetto e loro tutela

La Concessionaria si impegna a garantire permanentemente la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia dell'intero centro, ivi compresi gli spazi a verde, l'espletamento di tutte le attività (di istruzione, di formazione, di promozione, di assistenza e di sorveglianza) necessarie per il positivo funzionamento del complesso sportivo; il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività allo stesso affidate.

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra l'Affidatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

La Concessionaria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 17 - Gestione della sicurezza - registro antincendio

Per tutta la durata della presente convenzione, la Concessionaria è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", (DPR 1 agosto 2011 n. 151).

Art. 18 - Deposito cauzionale

L'amministrazione comunale rinuncia al deposito cauzionale a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto.

Art. 19 - Responsabilità e assicurazioni

Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare alla Concessionaria nell'attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo gratuito dell'impianto a favore del Comune, secondo quanto previsto nel presente atto. La Concessionaria è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da

negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando il Concedente da qualsivoglia responsabilità e conseguenza civile e penale.

La Concessionaria è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali la Concessionaria è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Il Concedente si riserva l'azione di rivalsa nei confronti della Concessionaria, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo dall'esecuzione dell'attività oggetto della convenzione.

La Concessionaria, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare, per la stipula del presente contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile "all risk" emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente contratto.

Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere consegnata al Comune, la Concessionaria deve consegnare all'amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

Art. 20 - Manifestazioni aperte al pubblico

Per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico la Concessionaria dovrà preventivamente ottenere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in merito e, in qualità di soggetto responsabile, dovrà conformarsi agli obblighi di legge in materia attuali e futuri, con particolare riferimento al D.l.g n. 81/2008 - D.M. 18.03.1996 - D.M. 19.08.1996 - D.M. 10.03.1998 - D.M. 06.03.2001 - D.M. 06.06.2005. Art.

Art. 21 - Consegna e restituzione dell'impianto

Contestualmente alla stipula del presente atto, verrà redatto un verbale di consegna delle chiavi dell'area. Al termine del periodo contrattuale quanto ricevuto deve essere riconsegnato dall'Affidatario al Comune in perfetta efficienza come da apposito verbale di consegna, salvo il deterioramento accertato normale per l'uso, con facoltà di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni provocati da incuria o negligenza da parte dell'Affidatario, compresi i danni provocati dagli utenti.

L'Affidatario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano in carico alla Concessionaria.

La Concessionaria deve rimuovere, a propria cura e spese, le eventuali opere non autorizzate, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta del comune ripristinando le strutture e/o gli impianti presenti in origine.

In caso contrario il Comune provvede alla rimozione delle stesse con addebito della spesa alla Concessionaria.

Art. 22 - Sub - concessione

E' fatto espressamente divieto all'aggiudicatario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l'oggetto della presente concessione, pena di decadenza della presente convenzione.

Art. 23 - Risoluzione della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- il verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall'art. 38 del b. lgs. 163/2006;
- utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione;
- gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti;
- mancato o ritardato pagamento del canone di concessione per più di due rate consecutive.

La revoca della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 24 - Surroghe e penali

In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune provvede alla contestazione scritta, fissando un termine (che la Concessionaria riconosce essere perentorio) entro il quale deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione. Ove la Concessionaria non provveda, il Comune procederà, mediante intervento (diretto od a mezzo di terzo all'uopo incaricato) volto a surrogare la Concessionaria, erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi sul Concessionario.

Art. 25 - Revoca

Il Comune potrà revocare la convenzione, con preavviso non inferiore ai 3 mesi, per il sopravvenire di motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Art. 26 - Vicende soggettive della concessionaria

In conformità alle prescrizioni dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell'assetto societario del concessionario, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto concessorio dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.

Art. 27 - Recesso

Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti della Concessionaria, anche se non gravi.

Dalla data del recesso la Concessionaria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune, restituendo immediatamente immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, la Concessionaria risponde con proprio patrimonio.

Il diritto di recesso è riconosciuto altresì all'Affidatario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

La Concessionaria potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all'Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima.

Art. 28 - Foro competente

Le controversie verranno differite in via esclusiva ..

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime l'appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

Art. 29 - Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, i dati contenuti nella presente convenzione **saranno** trattati dal Comune esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività ed assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 32 - Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico della Concessionaria, comprese le spese di stipulazione, bolli, diritti di segreteria e registrazione del presente atto.

PER IL COMUNE

Il responsabile del servizio
Amministrativo/Finanziario
GIUGLARDO Rag. Laura



LA CONCESSIONARIA

